

# Commentario per gli statuti standard delle sezioni samaritane

## 1. Introduzione

Lo statuto standard per le sezioni samaritane non è una prescrizione obbligatoria della FSS per la stesura dello statuto delle sezioni samaritane. E' invece da considerarsi come un utile strumento che permette alla sezione di redigere con un minimo di lavoro uno statuto moderno e pratico, conforme alle norme del Codice civile e allo statuto della FSS. Entro i limiti delle disposizioni legali del Codice civile svizzero (in particolare gli art. 60 e 63 CC), dello statuto della FSS (in particolare l'art. 7) e di eventuali prescrizioni delle rispettive associazioni cantonali, le sezioni sono assolutamente libere nella redazione del loro statuto.

Gli statuti delle sezioni samaritane devono essere approvati dall'associazione cantonale competente.

## 2. Osservazioni preliminari

Lo statuto standard è stato elaborato secondo i medesimi principi seguiti per la redazione dello statuto della FSS. Lo statuto deve disciplinare esclusivamente le questioni d'importanza fondamentale per il funzionamento della sezione. Sono state eliminate le cose inutili (come le disposizioni che esprimono cose ovvie o si limitano a ripetere il testo della legge). A tali principi si è derogato solo quando ciò è parso opportuno per rendere il testo più comprensibile ai soci della sezione.

Lo statuto standard è conforme ai requisiti legali e allo statuto della FSS in vigore dal 1.7.1995.

Lo statuto standard contiene anche disposizioni concernenti il gruppo dei giovani samaritani Help della sezione samaritana e i reciproci diritti, obblighi e competenze che ne derivano. Le regole proposte corrispondono alle idee alla base del programma concettuale Help (OC 240 con appendice, approvato dal COMITATO CENTRALE il 16.6.1995).

Le disposizioni concernenti la commissione tecnica rispettano le strutture di quadro delle sezioni samaritane che sono in vigore dal 01.01.2005.

Nell'intento di offrire se possibile una proposta di formulazione per tutte le questioni, il testo dello statuto standard è stato redatto per una sezione samaritana con più di un membro dei quadri (e di conseguenza con una commissione tecnica come organo) e con un proprio gruppo di giovani samaritani Help.

Questo consente alle sezioni,

- senza gruppo di giovani samaritani Help o con un tale gruppo, ma

- senza team direttivo (ossia soltanto con un capo Help responsabile)
- con un solo monitore di sezione/monitore di corsi facente parte del comitato e quindi senza commissione tecnica come organo di effettuare gli adattamenti necessari per il loro caso semplicemente cancellando le disposizioni proposte, senza bisogno di dover elaborare appositamente nuove formulazioni.

Nel seguente commento dei singoli articoli viene fornita, se è stato ritenuto necessario, la motivazione della formulazione proposta, mostrando simultaneamente le possibilità di modifica.

Per la stesura del loro statuto, il Comitato centrale raccomanda alle sezioni samaritane di attenersi il più possibile allo statuto standard, nella misura in cui lo stesso risulta applicabile.

### **3. Spiegazioni dei singoli articoli**

- Art. 1** Le indicazioni del capoverso 1 sono assolutamente necessarie. Nel caso delle sezioni il cui raggio d'azione comprende più di un comune politico, si può stabilire un comune come sede fissa della sezione. In tal caso la sezione deve essere raggiungibile in detto comune (recapito postale). Un'altra possibilità consiste nella formulazione "con sede al domicilio del presidente". In tal caso non bisogna dimenticare che la sede della sezione è variabile (in particolare in caso di cambio del presidente) e che eventualmente potrebbe anche trovarsi al di fuori del raggio d'azione della sezione. Nel caso delle sezioni che comprendono un solo comune questa questione non dovrebbe comportare nessun problema.
- Il capoverso 2 (data di costituzione) è facoltativo. E' però pratico indicare nello statuto la data di costituzione, specialmente per determinare la data dei giubilei.
- Art. 2** Per l'articolo concernente lo scopo viene proposta una formulazione di natura fondamentale e quindi aperta, come è stata utilizzata anche per descrivere lo scopo della FSS. Una tale formulazione è notevolmente più flessibile e permette di adeguare costantemente l'attività della sezione ai bisogni effettivi, senza grandi complicazioni (come la modifica dello statuto). Ovviamente le sezioni sono sempre libere, come già in passato, di menzionare specialmente nello statuto alcune delle loro attività principali. A questo riguardo si consiglia di mantenere invariata la definizione aperta dello scopo, completandola con un capoverso "in particolare cerca di raggiungere tale scopo mediante \*\*\* (elenco delle attività principali)\*\*\*".
- I capoversi 2 (principi della Croce Rossa) e 3 (rimando al modello direttore e limitazione al raggio d'azione della sezione) devono essere inseriti -obbligatoriamente nello statuto della sezione (v. art. 7 dello statuto-centrale).
- Art. 3** Questo articolo può essere completato con l'eventuale affiliazione a un'associazione regionale.

Il 2° periodo deve essere inserito obbligatoriamente e nello statuto della sezione (v. art. 7 dello statuto centrale).

- Art. 4** Non vengono menzionati i soci liberi. L'affiliazione libera (una via di mezzo fra l'affiliazione ordinaria e l'affiliazione onoraria) provoca sempre discussioni in merito alla posizione dei soci liberi nella sezione. Dove esiste, significa di regola l'esenzione dalla quota sociale. Questo scopo, che generalmente consiste nell'esenzione dal pagamento della tassa sociale) può essere raggiunto altrettanto bene senza bisogno di creare una speciale categoria di soci, semplicemente mediante deliberazione dell'assemblea generale (soluzione molto più flessibile) o inserendo nel titolo "Diritti e obblighi dei soci" dello statuto un'apposita disposizione (p.es. un ulteriore capoverso dell'art. 14: "Lo stesso vale per i soci attivi che \*\* [enumerazione delle condizioni]\*\*). Qualora si desiderasse invece mantenere ancora la categoria dei soci liberi, gli art. 4 e 16 cpv. 2 devono essere modificati di conseguenza. In particolare occorre però definire inequivocabilmente nello statuto le condizioni da soddisfare e il contenuto di tale affiliazione libera, in particolare per ciò che concerne i diritti e gli obblighi dei soci liberi. Le condizioni sarebbero da elencare in un ulteriore articolo nel titolo "II. Soci", il cui tenore dovrebbe essere simile a quello dell'art. 7. Si raccomanda di descrivere in modo comprensibile le condizioni che devono soddisfare i soci, evitando di menzionare p.es. solo l'assegnazione della medaglia Henry Dunant. I soci non conoscono il contenuto del relativo regolamento della FSS e una modifica di tale regolamento comporterebbe una modifica del contenuto dello statuto senza relativa deliberazione dell'assemblea generale, il che non sarebbe desiderabile e potrebbe apparire equivoco. Il contenuto dell'affiliazione libera dovrebbe essere descritto nel titolo "IV. Diritti e obblighi dei soci". Dato che la formulazione sarebbe probabilmente simile a quella dell'art. 14, basterebbe anche completare tale articolo ("I soci liberi e i soci onorari hanno...").
- Art. 5** Per il contenuto dell'affiliazione in qualità di socio attivo è stata scelta intenzionalmente una formulazione aperta (è socio chi è attivo). L'unico elemento della definizione è la collaborazione personale attiva.
- Art. 6** L'età minima di 8 anni corrisponde al programma concettuale Help (OC 240). Può essere adeguata senza problemi alla situazione locale.
- Art. 11** Il secondo punto degli obblighi dei soci ("senza distinzione di persona...") corrisponde alla definizione di samaritano contenuta nello statuto centrale e deve essere inserito obbligatoriamente nello statuto della sezione.
- Art. 12** La norma concernente i diritti e gli obblighi dei soci più anziani dei gruppi di giovani samaritani Help della sezione, come proposta nel capoverso 2, facilita il passaggio alla condizione di socio attivo. Questa disposizione è particolarmente importante per documentare l'appartenenza dei soci del gruppo di giovani samaritani Help alla sezione samaritana. La sezione è libera di determinare il limite di età (fissato a 16 anni). Comunque non dovrebbe essere superiore a 18 anni, considerando che dal 1° gennaio 1996 la maggior età si raggiunge a 18 anni.
- Art. 16** Il cpv. 2 di questo articolo (composizione dell'assemblea generale) deve essere adattato qualora si introducano i soci liberi o si modifichi l'età dei soci del gruppo di giovani samaritani Help con diritto di voto (v.

- le osservazioni agli artt. 4 e 12).
- Art. 17** In considerazione della competenza generale del comitato direttivo (molto importante nella pratica) ai sensi dell'art. 22 cpv. 1, in questo art. 17 bisogna elencare esaurientemente tutti gli affari che devono essere di competenza dell'assemblea generale. La distinzione fra gli affari che l'assemblea generale ordinaria deve trattare ogni anno e gli altri affari di competenza dell'assemblea generale è stata introdotta solo per ragioni pratiche. Riguardo alla cifra 9 (elezioni) si veda l'osservazione relativa all'art. 21.
- Art. 18** I termini stabiliti dal presente articolo sono calcolati in modo che, qualora dei soci presentino delle proposte al comitato, quest'ultimo abbia il tempo di discuterle e annunciarle tempestivamente quale argomento dell'ordine del giorno della successiva assemblea generale. Questi termini possono essere modificati senza problemi, avendo comunque cura di mantenerli entro limiti ragionevoli. Per la convocazione dell'assemblea generale con comunicazione dell'ordine del giorno non si dovrebbe scendere al di sotto dell'usuale termine minimo di 10 giorni.
- Art. 20** In questo articolo è importante stabilire esplicitamente che sono determinanti i voti espressi. Le astensioni non vengono prese in considerazione per il calcolo della maggioranza.
- Art. 21** In moltissime sezioni si usa eleggere personalmente anche i titolari di altre cariche (p.es. il cassiere). In tal caso questo articolo e l'art. 17 cifra 9 (elezioni) devono essere adeguati di conseguenza. L'espressione "si costituisce da solo" significa che (salvo disposizioni di tenore diverso) è il comitato stesso a distribuire le cariche nel suo seno.
- La durata di un anno proposta per la carica significa che ogni anno viene rieletto l'intero comitato (e che di conseguenza può essere destituito). La sezione è libera di fissare una durata maggiore per tali cariche e/o di limitare la rieleggibilità. Generalmente però a livello di sezione non sono consigliabili cariche pluriennali. Infatti in tal modo risulta più difficoltoso sostituire i membri indesiderati del comitato (volendo farlo durante il periodo di carica sarebbe necessaria una decisione formale di destituzione) e non impediscono ai membri desiderosi di lasciare la carica di presentare le dimissioni anche prima della scadenza.
- Art. 22** La competenza generale a favore del comitato, stabilita dal capoverso 1, è molto importante per garantire la flessibilità e la libertà d'azione della sezione. In mancanza di una tale disposizione, questa competenza generale spetta all'assemblea generale (art. 65 cpv. 1 CC).
- In alcune sezioni il cassiere ha una competenza limitata di disporre del patrimonio con firma individuale, fino a un determinato importo. Generalmente una tale disposizione comporta una notevole agevolazione del lavoro amministrativo ed è vivamente consigliabile.
- E' abitudine, e importante per la libertà d'azione del comitato, assegnare a quest'ultimo la competenza di disporre di una determinata somma al di fuori del preventivo approvato. L'importo proposto è in funzione del patrimonio della sezione, con il vantaggio che si adegua senza problemi (in particolare senza modifica dello statuto) alla

situazione finanziaria della sezione e quindi alle necessità. Le sezioni sono assolutamente libere di stabilire una norma diversa, fissando sia una percentuale differente del patrimonio che un importo annuo fisso oppure un determinato importo per ogni singolo caso. E' senz'altro possibile anche una combinazione di queste possibilità. Si raccomanda comunque una norma che non richieda frequentemente un adeguamento in forma di modifica dello statuto (con tutte le complicazioni che ne derivano).

- Art. 23** Il numero di membri di comitato che può richiedere la convocazione di una riunione di comitato viene giustamente fissato più o meno a metà dei membri.
- Art. 24** Fra le attività "utili al conseguimento dello scopo della sezione" vanno intese tutte le attività che finora venivano definite "tecniche". E' stata cercata intenzionalmente una formulazione aperta (e quindi flessibile), capace di adeguarsi ai mutamenti delle situazioni e delle attività.
- Fra le attività che non servono al conseguimento dello scopo della sezione vanno intese tutte le manifestazioni e le attività che servono alla vita propria della sezione, come per esempio l'assemblea generale, le manifestazioni ricreative, le escursioni della sezione ecc. In questo campo è importante distinguere e delimitare chiaramente la direzione tecnica in senso stretto e la direzione (globale) della sezione. La formulazione dell'art. 24 esprime inoltre il fatto che la commissione tecnica è subordinata al comitato. Competente e responsabile della direzione globale della sezione è chiaramente il comitato. Se necessario si raccomanda la creazione di un regolamento supplementare e di un quaderno delle cariche per la commissione tecnica.
- Art. 25** La formulazione proposta corrisponde alle idee alla base del programma concettuale Help OC 240. Per il resto è applicabile per analogia il commento all'art. 24.
- Art. 26** Molte sezioni conoscono regole decisamente complicate e raffinate per la nomina, la durata della carica e la rotazione dei revisori. Considerato che per la sezione i revisori non sono assolutamente prescritti dalla legge, che il rischio di notevoli divergenze va considerato minimo e che non ha molto senso dover nominare prevalentemente come revisori – a causa della rotazione forzata – soci che non possiedono le nozioni necessarie per una reale verifica dei conti, si raccomanda di scegliere per questo punto una regola possibilmente semplice. In particolare si sconsiglia di formulare delle restrizioni di rieleggibilità.
- Art 28** La norma proposta per il cpv. 3 garantisce lo scopo di pubblica utilità e quindi l'esenzione della sezione samaritana dalle imposte.

## **Entrata in vigore**

Il presente regolamento si basa sulla versione dello statuto standard per le sezioni samaritane approvata dal Comitato centrale della FSS nel corso della sua riunione del 18.04.2008.

Olten, 18 aprile 2008

### **Federazione svizzera dei samaritani**



Kurt Sutter  
Segretario centrale



Regina Gorza  
Sost. Segretaria centrale